

CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE IN SUPPORTO

ALL'AGENZIA PER UNA DURATA DI N. 36 MESI - CIG 83271494BD

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Antonino Laganà, nato a Roma il 15/01/1962, in qualità di delegato alla sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture entro la soglia comunitaria, giusta Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. 619 del 21-05-2020

E

Il **RTI**, come costituito, con atto del Notaio dott. Paolo Cirilli in data 8 settembre 2020 num. repertorio 66083, tra **la Dott.ssa Silvia C.F. BNN SLV 7058C L117V - Partita IVA 00705470557 (Mandante), e la società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. (Mandataria)** con sede legale in TERNI (TR), Piazza Bruno Buozzi n. 3, Codice Fiscale e Partita IVA 00758240550, nella persona della dott.ssa Silvia Bonini nata a Terni, il 18/03/1970, in qualità di legale rappresentante pro tempore e amministratore unico munita dei necessari poteri di firma.

PREMESSO CHE

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
 - *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Affidatario*, indica il RTI ACG S.r.l./Bonini, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Affidatario della procedura per l'affidamento dei servizi di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per una durata di n. 36 mesi- CIG 83271494BD e contraente del presente Contratto;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Affidatario;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Affidatario;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. n. 77518-10/07/2020-AIFA-AIFA-P del 10/07/2020 e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;
- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso dell'Indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;
- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data 10/09/2020 e acquisita al prot. AIFA con n. 98930-11/09/2020-AIFA-AIFA-A in data 11/09/2020;
- *Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei dati, che sarà firmata dal Fornitore per accettazione;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria n. 069.071.0000000190 emessa

da Vittoria Assicurazioni S.p.a. il 04/09/2020;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art.*

93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità;

- *Polizza Assicurativa per la copertura RCT* n. 46544138 emessa da Helvetia

Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA il 09/04/2018;

- Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale n. PI-42528220L1

emessa da Arch Insurance (EU) DAC il 05/02/2019 in favore di ACG

AUDITING&CONSULTING GROUP SRL e relativa estensione;

- *Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale* n. 1008004036589

emessa da Uniqa Assicurazioni S.p.A. il 24/02/2018 in favore della dott.ssa Silvia

Bonini;

- n. 1 *Dichiarazione di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la

dichiarazione firmata dal *Fornitore* in merito in data 11/09/2020, prot. n. 099600-

14/09/2020-AIFA-AIFA-A;

- Attestazione dei bilanci corredata da modello IRAP e dichiarazione IVA per la

Dott.ssa Silvia Bonini ai fini della comprova del possesso di un fatturato specifico

medio annuo maturato nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno pari ad €

500.000,00 per servizi di supporto contabile e fiscale in favore di PA, enti pubblici o

società a partecipazione pubblica;

- n. 2 Contratti stipulati con P.P.A.A. completi di copia delle fatture quietanzate per

la comprova dello svolgimento nell'ultimo triennio (2017- 2018-2019) di almeno un

servizio di supporto contabile e fiscale per conto di una PA, con valore della

produzione almeno pari a € 100.000,00;

b) l'AIFA, con determina n. 308 del 31/08/2020 ha autorizzato l'affidamento,

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., del servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'Agenzia per una durata di n. 36 mesi - CIG 83271494BD per un importo complessivo a base d'asta di euro 69.000,00 (sessantanovemila/00), oltre IVA e oneri previdenziali, previa Indagine di mercato avviata con Lettera di invito num. prot. 77518-10/07/2020-AIFA-AIFA-P del 10/07/2020;

c) all'esito dell'Indagine di mercato, l'offerta presentata dall'*Affidatario* è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con nota trasmessa a mezzo pec in data 01/09/2020 l'affidamento veniva regolarmente notificato al RTI ACG S.r.l./Bonini, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

e) l'*Affidatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi

(Allegato 1 al Bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”).

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all’Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l’Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l’Allegato 3 Patto di integrità, l’Allegato 36 Capitolato Tecnico - Servizi Professionali Fiscali e Tributarî,) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall’AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell’AIFA la normativa ritenuta dall’AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l’affidamento dei servizi oggetto del presente *Contratto* di cui in premessa prodotti dall’AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell’AIFA e dell’*Affidatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l’AIFA affida al *Fornitore*, che accetta, l’esecuzione dei Servizi di consulenza contabile e fiscale in supporto all’Agenzia per una durata di n.

36 mesi.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* i servizi migliorativi ivi indicati, offerti in sede di procedura dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Affidatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. I servizi oggetto del presente *Contratto* dovranno essere resi per n. 36 (trentasei) mesi a far data dal “verbale di inizio attività”, salvo diversa determinazione dell'*AIFA*.

2. I servizi oggetto del presente *Contratto* includono, altresì, il passaggio di consegne dell'*Affidatario* con il Fornitore Subentrante al termine del presente *Contratto* ovvero alla risoluzione, recesso o scioglimento del medesimo, intervenuti per qualsiasi ragione o causa. Tale passaggio avverrà durante il periodo di validità del presente *Contratto* con le modalità che saranno indicate da *AIFA*.

In ogni caso di termine, risoluzione, recesso o scioglimento del contratto, l'*Affidatario* si impegna ad affiancare il Fornitore Subentrante per favorire il passaggio di consegne. Tale attività sarà svolta durante gli ultimi 15 giorni di esecuzione contrattuale con l'impiego di figure professionali dotate di skill tali da garantire il trasferimento del know-how e con l'eventuale affiancamento di personale dell'*AIFA* o di terzi da esso designati.

L'*Affidatario* è tenuto a trasferire il know-how tecnico e procedurale al personale

del Fornitore Subentrante, senza che tale attività comporti alcun pregiudizio alla regolare esecuzione dei Servizi contrattualmente previsti.

3. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro 69.000,00 (sessantanovemila/00) oltre IVA e oneri previdenziali, da corrispondersi in n. 6 (sei) canoni semestrali posticipati, ciascuno pari a euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) oltre IVA e oneri previdenziali, dietro presentazione di regolare fattura.

Resta fermo che tutti i servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Affidatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Affidatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di

eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia, la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di

diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria **ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.** dietro presentazione di regolari fatture da parte della società mandataria e della mandante (ai sensi del principio di diritto sancito dall'Agenzia delle Entrate n. 17 del 17 dicembre 2018) le quali dovranno necessariamente recare il relativo CIG **83271494BD**, essere intestate a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli

standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Affidatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Affidatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Affidatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Affidatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Affidatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo

descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Affidatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Affidatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e

competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone

l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni

anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre

relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che

dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno

essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei

Servizi.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione

dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta

dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità

rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del

Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica

pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'AIFA,

concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al

successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle

disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta

in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali

fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Affidatario*.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA

nomina la dott.ssa Stefania Cuccagna quale proprio Direttore dell'esecuzione del

Contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* la dott.ssa Bonini Silvia la quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa RCT

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Affidatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al

presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

L'importo del massimale di copertura previsto in polizza è pari ad € 10.000.000,00 per sinistro.

4. L'*Affidatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 10 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Responsabilità Civile Professionale e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume ogni responsabilità per danni derivanti dall'esercizio della professione.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse derivare dall'esercizio della prestazione professionale nell'ambito dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Affidatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a copertura di tutti i rischi professionali, come previsto

dall'art. 83, comma 4, lettera c), D.l.gs. 50/2016, nonché di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività contrattuale.

Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'importo del massimale di copertura previsto in polizza è pari ad € 5.000.000,00 per sinistro.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 10 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 10 - Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Affidatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 15.423,53 (quindicimilaquattrocentoventitrè/53) pari al 11,18 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 11 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Affidatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- una penale pari a 1.000,00 euro per servizi non conformi alle modalità previste

dal *Capitolato Tecnico* e omessa trasmissione della documentazione.

Nel caso si verifichi l'omessa trasmissione dell'intera documentazione contabile-fiscale come richiesta dall'Agenzia, l'evento sarà considerato colpa grave e gestito ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera e) del presente *Contratto* per i casi di risoluzione per inadempimento, anche valutando un maggior danno per l'AIFA.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 12 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni

stipulate da CONSIP successivamente all'affidamento del presente *Contratto*,

siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo

stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore

delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Affidatario* siano

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha

diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il

suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i

casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Affidatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un

soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve

recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi

disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale

cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Affidatario* ha diritto al pagamento della parte dei

Servizi correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del

ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Affidatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1671 c.c..

Art. 13 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Affidatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso

di reiterato inadempimento da parte dell'*Affidatario* anche a uno solo degli

obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti

aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti

dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione

legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli

incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal

predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha

conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli

obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo

quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto

quanto in appresso indicato. In particolare, l'*Affidatario* dichiara di aver preso

visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link [https://www.aifa.gov.it/codice-](https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc)

disciplinare-etc - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,

Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi

dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a

far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare, l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Affidatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di

morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Affidatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Affidatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al

pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al
Fornitore contraente.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art.
105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando
Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 15 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in
merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative
relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei
Servizi oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione
del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano
copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in
possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la
massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza
nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare
l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino
a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su
quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso
illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a
diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più
rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle
norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi
venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

3. E' fatto obbligo all'*Affidatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Affidatario* all'atto della stipula.

4. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Affidatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Affidatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

5. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Affidatario* possa opporvisi.

Art. 16 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento, come da "Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679".

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

4. L'*Affidatario* si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

6. L'*Affidatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Affidatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Affidatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura e al presente *Contratto*.

Art. 17 - Obblighi e responsabilità dell'*Affidatario* nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Affidatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Affidatario* da un regolare rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30

del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare

vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi

di lavoro.

3. L'*Affidatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione

dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed

assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi

collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del

Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente

stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il

Fornitore contraente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o,

comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a

mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la

loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto

l'*Affidatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il

termine sopra assegnato, l'*AIFA* procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all'*Affidatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso

in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n.

50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Affidatario* tutti gli obblighi

relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali

differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli

eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Affidatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Affidatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Affidatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Affidatario* manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

9. L'*Affidatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

Art. 18 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19 - Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Affidatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In

particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Affidatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG _____")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di CONSULENZA CONTABILE E FISCALE IN SUPPORTO ALL'AIFA")

- codice tributo: 456T.

2. L'*Affidatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____,

Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di n. 19 (diciannove) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Affidatario*. Esso è redatto su n. 33 (trentatré) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da *AIFA* e dall'*Affidatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Antonino Laganà)

(Silvia Bonini)

(Documento informatico firmato digitalmente in data 22/09/2020 da AIFA e in data 23/09/2020 dal RTI ACG/Bonini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Dichiarazione dell'*Affidatario* annessa al *Contratto*

La sottoscritta Silvia Bonini in qualità di rappresentante legale p.t. *dell'Affidatario* dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e relativa Polizza Assicurativa RCT

Art. 9- Responsabilità Civile Professionale e relativa Polizza Assicurativa

Art. 10 - Cauzione

Art. 11 – Penali

Art. 12 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 13 – Risoluzione dal Contratto

Art. 14 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 15 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 16 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 17 - Obblighi e responsabilità dell’Affidatario nei confronti del personale utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente

(_____)